



# COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 Registro Deliberazioni

Data 30/04/2025

**OGGETTO :**

APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025.-

L'anno duemilaventicinque addi mercoledì trenta del mese di aprile alle ore 10:30, in Vado Ligure, nell'apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risulta:

	NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1.	GILARDI FABIO	Sindaco	X	
2.	OLIVERI MIRELLA	Consigliere	X	
3.	LESTINGE ANGELO	Consigliere	X	
4.	FALCO FABIO	Consigliere	X	
5.	FERRO LUCA	Consigliere	X	
6.	RIZZUTI LAURA	Consigliere	X	
7.	ODERDA ALESSANDRO	Consigliere	X	
8.	BRUNASSO EMILIO	Consigliere	X	
9.	PIZZUTTI CRISTINA	Consigliere	X	
10.	GUELFY FRANCA	Consigliere	X	
11.	STRANIERI ROBERTO	Consigliere	X	
12.	CUNEO ROBERTO	Consigliere	X	
13.	MORRA NICOLA	Consigliere		X G

**Presenti: 12**

**Assenti: 1**

Partecipa il Segretario Generale ARALDO DR. PIERO

Il Presidente FERRO LUCA assume la presidenza dell'adunanza, e constatata la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

Intervengono nella trattazione della presente pratica l'Assessore Rizzuti, il Consigliere Cuneo, il Sindaco ed il Consigliere Stranieri, come da verbalizzazione integrale, in atti conservata.

Dopodichè,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639

nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTA la revisione del Piano Finanziario TARI per gli anni 2024/2025 già adottata da questo Comune con la Deliberazione di Consiglio Comunale n 12 del 30/04/2024;

VISTE

- la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal

- suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;
  - la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
  - la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad € 2.260.748 per il 2024 e ad € 2.210.703 per il 2025;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomputate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 ottenendo così un importo pari ad € 2.113.504 per il 2024 e ad € 2.063.460 per il 2025;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente

prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

VISTA l'analisi effettuata dal Comune di Vado Ligure allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), con la quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato A, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;

CONSIDERATO che all'articolo 3 del D.P.C.M. di cui al punto precedente viene stabilito che per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del c.d. Bonus Sociale TARI l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, una apposita componente perequativa,

applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni;

OSSERVATO che con Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA ha avviato un procedimento nell'ambito del quale:

- a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;
- b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4 comma 2 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS;
- c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
- d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni;

RILEVATO che la stessa Autorità individua all'articolo 1.2 lettera b) della suddetta deliberazione, il termine per la conclusione delle attività nella data del 31 dicembre 2025;

CONSIDERATO quindi che allo stato attuale questo Comune non è nelle condizioni di poter conoscere le regole di applicazione della suddetta agevolazione, che sarà tenuto a riconoscere ai contribuenti sulla base delle statuizioni emanate dall'Autorità al termine del periodo di consultazione, in merito alla quale comunque la stessa considera "l'urgenza di intervenire tempestivamente con un provvedimento che seppur non esaustivo sia immediatamente precettivo e consenta a tutti i soggetti interessati di assicurare in tempi brevi la corretta e tempestiva erogazione dell'agevolazione, nonché consenta una adeguata e capillare informazione a favore delle utenze";

RITENUTO che in data odierna sia comunque necessario procedere all'approvazione delle tariffe TARI di competenza comunale, rinviando ad eventuali successivi provvedimenti – qualora si dovessero rendere necessari a cura di questo Consiglio Comunale – la disciplina più specifica in merito all'erogazione del bonus sociale rifiuti, che dovrà comunque essere definita entro il 31 dicembre dell'anno corrente;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 25 del Regolamento TARI;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico - Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 7 comma 9 del vigente Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione per cui il Segretario comunale sostituisce i responsabili di settore in via secondaria e residuale rispetto alle sostituzioni delineate negli atti di conferimento dei relativi incarichi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste dall'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 attesa l'urgenza e al fine di evitare le eventuali possibili conseguenze negative che potrebbero derivare da una esecuzione non immediata e così salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione;

CON n. 12 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

### D E L I B E R A

1. di approvare l'**Allegato A** come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
2. di approvare, per l'anno 2025 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

#### Tariffe per utenze domestiche – anno 2025

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF <sub>ud</sub> (€/mq)	TV <sub>ud</sub> (€/mq)	T <sub>ud</sub> (€/mq)
FASCIA A	1	0,27	1,94	2,21
FASCIA B	2	0,27	2,27	2,54
FASCIA C	3	0,27	2,49	2,76
FASCIA D	4	0,27	2,64	2,91
FASCIA E	>4	0,27	2,78	3,05

#### Tariffe per utenze non domestiche – anno 2025

Attività Produttive	TF <sub>und</sub> (€/mq)	TV <sub>und</sub> (€/mq)	T <sub>und</sub> (€/mq)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	1,67	2,18
Cinematografi e teatri	0,51	1,31	1,82
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	1,59	2,10
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,51	2,25	2,76
Stabilimenti balneari	0,51	0,69	1,20
Esposizioni, autosaloni	0,51	1,58	2,09

<b>Attività Produttive</b>	<b>TF<sub>und</sub> (€/mq)</b>	<b>TV<sub>und</sub> (€/mq)</b>	<b>T<sub>und</sub> (€/mq)</b>
Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione	0,51	3,61	4,12
Alberghi e agriturismi senza ristorante, pensioni, bed & breakfast	0,51	3,44	3,95
Case di cura e riposo	0,51	4,24	4,75
Ospedali	0,51	4,24	4,75
Uffici, agenzie, studi professionali, laboratori analisi	0,51	5,29	5,80
Banche ed istituti di credito	0,51	5,24	5,75
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,51	5,14	5,65
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,51	5,14	5,65
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato; commercio all'ingrosso	0,51	3,79	4,30
Banchi di mercato beni durevoli	0,51	9,70	10,21
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,51	5,13	5,64
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, attività edilizia	0,51	4,55	5,06
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,51	3,49	4,00
Attività industriali con capannoni di produzione	0,51	2,11	2,62
Attività artigianali di produzione beni specifici, frantoi	0,51	4,26	4,77
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,51	15,20	15,71
Mense, birrerie, amburgherie	0,51	15,20	15,71
Bar, caffè, pasticceria, gelateria	0,51	16,46	16,97
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,51	10,07	10,58
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,51	6,47	6,98
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,51	10,43	10,94
Ipermercati di generi misti	0,51	6,06	6,57
Banchi di mercato generi alimentari	0,51	15,58	16,09
Discoteche, night club, sale giochi e scommesse	0,51	5,13	5,64

3. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2025  
**Primo acconto** – scadenza 31/07/2025;  
**Secondo acconto** - scadenza 30/09/2025 o rata unica;  
**Saldo** – scadenza 01/12/2025.
4. di approvare la riduzione del 10% per compostaggio domestico in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18 comma 1 del Regolamento TARI;
5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2025;

6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

\*\*\* \*\*

Dopodichè,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON n. 12 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

### **D I C H I A R A**

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, secondo le modalità previste dall'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 attesa l'urgenza e al fine di evitare le eventuali possibili conseguenze negative che potrebbero derivare da una esecuzione non immediata e così salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione.

\*\*\* \*\*

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL PRESIDENTE  
FERRO LUCA \***

**IL SEGRETARIO GENERALE  
ARALDO DR. PIERO \***

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



## COMUNE DI VADO LIGURE

### ALLEGATO A

#### **1. Analisi dei costi relativi al servizio per l'anno 2025**

Il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) impone la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Anche alla luce della nuova disciplina dettata con Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA, viene confermata l'impostazione destinata alla copertura dei costi efficienti. Tuttavia l'Autorità ha previsto una ripartizione dei costi in Fissi e Variabili in perfetta adesione a quanto prescritto con DPR 158/1999 (Metodo Normalizzato). Il Comune di Vado Ligure però si è avvalso della facoltà di determinare le tariffe ai sensi dell'art. 1 comma 652 L. 147/2013 e pertanto la suddivisione dei costi presente nell'Allegato A alla Deliberazione succitata non trova corrispondenza.

Alla luce di ciò, ai fini della determinazione della tariffa del tributo i costi complessivi vengono suddivisi in costi generali del servizio e costi variabili, così definiti:

- i **costi generali del servizio** sono quelli necessari al finanziamento dei servizi di natura collettiva, quindi per assicurare un servizio di nettezza urbana alla cittadinanza intera e dovuti da tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla superficie occupata dall'utenza (si fa riferimento, ad esempio, all'attività degli uffici comunali che organizzano e gestiscono la riscossione del tributo, ai costi generali di gestione del Comune e del Gestore);
- i **costi variabili** sono quelli destinati alla copertura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti, quindi direttamente proporzionali alla potenziale produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica.

La tariffa di riferimento è determinata pertanto seguendo il principio visto sopra della copertura integrale dei costi intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, come riportati nelle seguenti tabelle:

**Tabella 1 – Costi generali del servizio**

SERVIZIO	SOGGETTO	COSTO (€)
Costi generali di gestione	SAT + Comune	140.505,42
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	Comune	91.867,86
Altri costi	SAT	2.023,88
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021	Comune	-147.243,43

SERVIZIO	SOGGETTO	COSTO (€)
IVA - quota costi generali	<i>Comune</i>	24.727,16
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – quota costi generali	<i>SAT + Comune</i>	91.557,58
<b>TOTALE</b>		<b>203.438,47</b>

**Tabella 2 – Costi variabili del servizio**

SERVIZIO	SOGGETTO	COSTO (€)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	<i>SAT</i>	316.588,37
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	<i>SAT</i>	552,22
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	<i>SAT</i>	75.147,62
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	<i>SAT</i>	727.230,85
Remunerazione del capitale investito netto	<i>SAT</i>	46.840,09
Componente a conguaglio ARERA	<i>SAT</i>	-7.861,00
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – quota costi variabili	<i>SAT + Comune</i>	366.230,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR)	<i>SAT</i>	-2.509,37
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (ARCONAI)	<i>SAT</i>	-40.499,20
Ammortamenti	<i>SAT</i>	76.955,82
Accantonamenti per crediti (quota FCDE)	<i>Comune</i>	145.889,25
IVA - quota costi variabili	<i>Comune</i>	155.455,84
<b>TOTALE</b>		<b>1.860.020,79</b>

L'importo totale dei costi da coprire mediante tariffa ammonta dunque a **2.063.459,26 €**

## 2. Determinazione della tariffa fissa

L'individuazione dei costi generali del servizio è necessaria alla definizione della tariffa fissa che si calcola dividendo gli stessi costi imputati alle due macrocategorie di utenza (domestica e non domestica) per la superficie complessiva occupata da ciascuna macrocategoria. In questo modo si otterrà un costo unitario per unità di superficie distinto e differente tra utenze domestiche e utenze non domestiche che coinciderà con la tariffa fissa (€/mq).

Così per calcolare la tariffa fissa delle utenze domestiche sarà necessario individuare i costi generali del servizio imputati a tali utenze:

$TF_{ud} = \text{costi generali del servizio (ut. dom.)} / \text{superficie totale (utenze domestiche)}$

$$TF_{ud} = CG_{ud} / \sum Stot_{ud}$$

Lo stesso procedimento permetterà di individuare la tariffa fissa per unità di superficie imputabile alle utenze non domestiche

$$TF_{und} = CG_{und} / \sum Stot_{und}$$

I servizi collettivi (come lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, il ritiro dei rifiuti abbandonati sul territorio, la raccolta dei rifiuti cimiteriali, i servizi legati alla riscossione del tributo) non sono fruiti in modo differente in base alla potenziale attitudine a produrre rifiuti.

### 3. Determinazione della tariffa variabile – utenze domestiche

La tariffa variabile per le utenze domestiche della TARI (con il nucleo familiare composto da n componenti e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della superficie dell'utenza **S** con il coefficiente proporzionale di produttività **K<sub>ud</sub>** con il costo per unità di superficie **C<sub>usud</sub>**.

Quest'ultimo è dato dalla divisione dei costi variabili imputati alle utenze domestiche per il totale delle superfici imponibili riferite alle utenze domestiche.

$$TV_{ud}(n, S) = S * K_{ud}(n) * C_{usud}$$

Per rendere la tariffazione proporzionale alla potenziale produttività di rifiuti è stato preso in considerazione il dato relativo agli occupanti dell'alloggio, in quanto variabile direttamente correlata alla produzione di rifiuti nelle utenze domestiche. Sono stati dunque suddivise le abitazioni e similari in 5 fasce, che per maggior comprensibilità denomineremo come segue:

Numero componenti del nucleo familiare	Denominazione fascia
1	FASCIA A
2	FASCIA B
3	FASCIA C
4	FASCIA D
>4	FASCIA E

La lettera (n) presente all'interno della formula sta ad indicare la fascia n-esima, quindi per ottenere il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, occorre prendere in considerazione la riga relativa.

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
<b>TV<sub>ud</sub>(n,S)</b> = <b>tariffa utenze domestiche</b>	<b>C<sub>usud</sub> (*)</b>	Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime
	<b>S</b>	Superficie dell'abitazione in mq
	<b>K<sub>ud</sub> (n)</b>	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

\* C<sub>usud</sub>, ovvero il costo variabile per unità di superficie relativamente alle utenze domestiche si ottiene mediante la seguente formula:

$$C_{usud} = CV_{ud} / [\sum Stot(n) * K_{ud}(n)]$$

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
<b>Cus<sub>ud</sub> = costo per unità di superficie</b>	<b>CV<sub>ud</sub></b>	Costi variabili attribuibili alle utenze domestiche
	<b>ΣStot(n)</b>	Superficie totale delle utenze domestiche con (n) componenti del nucleo familiare
	<b>K<sub>ud</sub> (n)</b>	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

I coefficienti sono stati desunti da una statistica che ha preso in considerazione i parametri di cui al D.P.R. 158/1999, Allegato A, per la parte in cui veniva disciplinata la tariffa proporzionale alla dimensione dell'alloggio e al numero di occupanti (Ka). In particolare, partendo dalla misura pari all'unità considerata per la prima fascia, il rapporto è stato incrementato con un rapporto proporzionale e regressivo basato sul numero degli occupanti l'utenza, ottenendo i dati sotto-riportati (che sono rimasti invariati dal 2014).

**Tabella 3** - Coefficienti per l'attribuzione della tariffa variabile alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	<i>K<sub>ud</sub> Coefficiente di adattamento per numero di componenti del nucleo familiare</i>
<i>FASCIA A</i>	1	1,00
<i>FASCIA B</i>	2	1,17
<i>FASCIA C</i>	3	1,28
<i>FASCIA D</i>	4	1,36
<i>FASCIA E</i>	>4	1,43

#### 4. Determinazione della tariffa variabile – utenze non domestiche

Rispetto agli scorsi anni, le categorie di attività non domestiche prese in considerazione sono state razionalizzate al fine di ottenere categorie di produzione omogenea ed al contempo rispettose della realtà territoriale del Comune.

La tariffa variabile per un'utenza non domestica (con attività produttiva  $A_p$  e una superficie occupata pari a  $S_{ap}$ ) è data dal prodotto della superficie dell'utenza  $S$  con il coefficiente proporzionale di produttività  $K_{und}$  con il costo per unità di superficie  $C_{usund}$ .

$$TV_{und}(A_p, S) = S * K_{und}(n) * C_{usund}$$

La sigla ( $A_p$ ) presente all'interno della formula sta ad indicare la categoria  $A_p$ , quindi per ottenere il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, basterà prendere in considerazione la riga relativa.

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
<b>TV<sub>und</sub>(A<sub>p</sub>,S)</b> = <b>tariffa variabile utenze non domestiche</b>	<b>C<sub>usund</sub> (*)</b>	Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto tra i costi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale delle unità occupate dalle utenze medesime
	<b>S</b>	Superficie dell'unità immobiliare in mq
	<b>K<sub>und</sub>(A<sub>p</sub>)</b>	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle variabili di produttività potenziale dei rifiuti

\*  $C_{usund}$ , ovvero il costo per unità di superficie relativamente alle utenze non domestiche si ottiene mediante la seguente formula:

$$C_{usund} = CV_{und} / [\sum Stot(A_p) * K_{und}(A_p)]$$

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
<b>C<sub>usund</sub> =</b> <b>costo per unità di superficie</b>	<b>C<sub>und</sub></b>	Totale dei costi attribuibili alle utenze non domestiche
	<b><math>\sum Stot(A_p)</math></b>	Superficie totale delle utenze domestiche con la stessa tipologia di attività ( $A_p$ )
	<b>K<sub>und</sub>(A<sub>p</sub>)</b>	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle variabili di produttività potenziale dei rifiuti

I coefficienti  $K_{und}$  sono determinati moltiplicando tra loro una serie di variabili direttamente correlate alla potenziale produzione di rifiuti.

I tre parametri presi in considerazione sono i seguenti:

- la potenziale produttività: il dato di partenza è fornito da una rilettura in chiave relativa (e non assoluta) dei valori relativi ai  $K_d$  medi presenti nell'allegato A al D.P.R. 158/1999 che forniscono

dati presuntivi relativi ai Kg di rifiuti prodotti su ogni mq di superficie dell'utenza. Al fine di ottenere un coefficiente moltiplicatore abbiamo ripartito per fasce omogenee le categorie in base alle quantità medie stimate di produzione;

- il periodo di attività dell'utenza: indica sull'ipotetico monte-ore di attività annuale la durata potenzialmente effettiva delle attività esercitate. I valori di riferimento sono quindi 1,25 per l'attività continua e costante, 1 per l'attività frequente ma non costante e 0,75 per l'attività sporadica;
- il rapporto tra dimensione dei locali e porzione di essi utilizzata: indica la misura media dello sfruttamento della superficie, ai fini della potenziale produzione di rifiuti. I valori di riferimento per tale parametro sono 1,25 per l'utilizzo intenso dei locali; 1 per un utilizzo medio; 0,75 per un utilizzo a bassa densità

Moltiplicando tra loro le variabili descritte sopra, opportunamente valorizzate per ciascuna categoria di utenza non domestica otteniamo i seguenti coefficienti:

**Tabella 5 – Determinazione dei coefficienti per la tariffa delle utenze non domestiche**

CATEGORIE	Kund Coefficiente di produzione rifiuti
<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>	3,75
<i>Cinematografi e teatri</i>	2,95
<i>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>	3,59
<i>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</i>	5,06
<i>Stabilimenti balneari</i>	1,55
<i>Esposizioni, autosaloni</i>	3,56
<i>Alberghi con ristorante</i>	8,14
<i>Alberghi senza ristorante</i>	7,75
<i>Case di cura e riposo</i>	9,56
<i>Ospedali</i>	9,56
<i>Uffici, agenzie, studi professionali</i>	11,92
<i>Banche ed istituti di credito</i>	11,80
<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</i>	11,58
<i>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>	11,58
<i>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</i>	8,53
<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>	21,84
<i>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</i>	11,56
<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</i>	10,24
<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>	7,85
<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	4,75
<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>	9,59

<b>CATEGORIE</b>	<b>Kund Coefficiente di produzione rifiuti</b>
<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i>	<i>34,23</i>
<i>Mense, birrerie, amburgherie</i>	<i>34,23</i>
<i>Bar, caffè, pasticceria</i>	<i>37,08</i>
<i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>	<i>22,67</i>
<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>	<i>14,58</i>
<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>	<i>23,50</i>
<i>Ipermercati di generi misti</i>	<i>13,65</i>
<i>Banchi di mercato generi alimentari</i>	<i>35,08</i>
<i>Discoteche, night club</i>	<i>11,56</i>

## 5. Ripartizione dei costi tra categorie di utenza per la modulazione della tariffa di riferimento

Al fine di determinare la tariffa è necessario ripartire tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche di cui al comma 658 della L. 147/2013.

Il riferimento a "criteri razionali" implica:

- la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macro-categorie di utenza;
- la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

L'ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso i seguenti criteri:

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale	Ponderazione
<b>la superficie a ruolo</b> (in mq)	426.459,0	<b>64,51%</b>	234.614,3	<b>35,49%</b>	661.073,3	<b>30%</b>
<b>la produzione di rifiuti</b> (in Kg) - <i>misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999</i>	2.118.759,7	<b>43,02%</b>	2.806.240,3	<b>56,98%</b>	4.925.000,0	<b>70%</b>

Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione (vedi colonna), che individua i criteri più importanti sulla base delle seguenti motivazioni:

- la misura ritenuta maggiormente idonea a garantire una suddivisione razionale dei costi tra le diverse macrocategorie è rappresentata dalla produzione di rifiuti in Kg, in quanto tale parametro tiene conto della diversa fruizione del servizio da parte delle utenze, rapportando ogni metro quadrato alla potenziale capacità di produzione dei rifiuti, seppur sulla base di coefficienti generali;
- Il criterio ritenuto meno significativo è invece rappresentato dalla superficie complessiva, in quanto non rispecchia l'effettivo servizio reso. Esso considera in maniera uniforme tutti i metri quadrati occupati, prescindendo dalla reale potenzialità produttiva di rifiuti delle singole utenze.

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale, che si intende confermare per l'anno 2025:

**Tabella 6 – Determinazione dei coefficienti per la tariffa delle utenze non domestiche**

<b>% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>49,47%</b>
<b>% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE</b>	<b>50,53%</b>

## AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

### UTENZE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 22 del Vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

#### **RIDUZIONE del 50%:**

per gli alloggi di residenza anagrafica occupati da persone costituenti nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) pari o inferiore al valore complessivo annuo del trattamento minimo di pensione corrisposto dall'INPS, come fissato dalla legge per l'anno di imposta per il quale l'esenzione viene riconosciuta, come segue:

ASSEGNO MENSILE	REDDITO ANNUO
€ 603,40	€ 7.844,20

Per il riconoscimento della riduzione suddetta l'interessato dovrà presentare apposita istanza corredata di certificazione ISEE in corso di validità.

#### **RIDUZIONE del 50%**

È riconosciuta agli anziani ultrasessantacinquenni per l'alloggio di residenza, a seguito di ricovero in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che il medesimo non risulti locato, concesso in comodato ovvero utilizzato da altri componenti del nucleo familiare.

Per il riconoscimento della riduzione la domanda dell'interessato dovrà essere corredata da una attestazione del responsabile dell'istituto che ne certifichi il ricovero.

Regolamento completo e delibera sono reperibili al sito: <https://comune.vado-ligure.sv.it/trasparenza-rifiuti/>